



**ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE**

**INTERISTITUZIONALE**

**TRA**

**ISTITUTO NAZIONALE PER L'ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE**

**(INAPP)**

**E**

**IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI**

**DELL'ECONOMIA AGRARIA (CREA)**

L'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche pubbliche (di seguito **INAPP**), con C.F. 80111170587, avente sede in Corso d'Italia n. 33, 00198 Roma, in persona del Presidente e Rappresentante legale, Prof. Sebastiano Fadda, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto.

**e**

il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia agraria (di seguito denominato **CREA**), con C.F. 97231970589 e Partita IVA 08183101008, avente sede in via Po n. 14, 00198 Roma, in persona del Commissario Straordinario e Rappresentante Legale, Consigliere Gian Luca Calvi, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente, in avanti congiuntamente denominati le "Parti",

**Premesso che**

- l'INAPP, già Istituto per la Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL), è un ente pubblico di ricerca istituito con D.P.R. n. 478/1973, vigilato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che svolge analisi,

	monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per il	
	lavoro, delle politiche dell'istruzione e della formazione, delle politiche	
	sociali e di tutte quelle politiche pubbliche che hanno effetti sul mercato del	
	lavoro. Da ultimo, il ruolo strategico dell'INAPP nell'ambito del nuovo	
	sistema di governance delle politiche sociali e del lavoro dell'Italia è	
	stabilito dal D.Lgs. 14.9.2015, n. 150;	
	- l'INAPP collabora con le istituzioni europee e fa parte del Sistema	
	statistico nazionale (SISTAN);	
	- l'INAPP, nell'ambito della Struttura "Inclusione Sociale", realizza attività	
	per lo sviluppo di programmi e progetti rivolti al recupero ed all'inserimento	
	socio-lavorativo di persone a rischio di marginalità attraverso percorsi	
	innovativi di inclusione in fattorie e "orti sociali";	
	- il CREA è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare,	
	con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero per le	
	Politiche agricole, alimentari e forestali, istituito con D. Lgs. 29.10.1999 n.	
	454 e riordinato dall'art. 1, comma 381, della Legge 23.12.2014 n. 190,	
	avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale,	
	nutrizionale e socioeconomico, nonché piena autonomia scientifica,	
	statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;	
	- il CREA sviluppa e favorisce l'adozione dell'innovazione tecnologica nei	
	settori produttivi, anche in collaborazione con le Regioni, le Province	
	autonome, le Università, gli Enti di Ricerca e le Associazioni dei produttori e	
	dei consumatori;	
	- il CREA fornisce supporto ed assistenza tecnico-scientifica e consulenza	
	ad organismi di rilevanza nazionale ed internazionale, alle istituzioni della	

Unione europea, ai Ministeri, alle Regioni, alle Province autonome ed agli

Enti territoriali, in campo agricolo ed agroalimentare;

- il CREA opera attraverso Centri/Strutture di ricerca distribuiti sul territorio nazionale, fra le quali si colloca il Centro Politiche e Bioeconomia (di seguito denominato CREA-PB, che sviluppa analisi conoscitive e interpretative delle dinamiche economiche e sociali di breve, medio e lungo periodo relative al settore agro-alimentare (nel quale rientra l'ambito dell'agricoltura sociale), forestale e della pesca;

**Considerato che**

- l'art. 15 della Legge 7.8.1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge;

- le Parti, per lo svolgimento delle rispettive attività ed il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, possono stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche, pubbliche o private, nazionali ed internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente;

- le Parti hanno interessi comuni in materia di studio e analisi delle esperienze nazionali ed internazionali, tra le quali anche l'agricoltura sociale e che le rispettive attività di ricerca trovano numerosi punti di congiunzione, con particolare riferimento alla realizzazione di indagini nell'ambito del presente Accordo;

- le Parti hanno, già in passato, collaborato nell'ambito di un Accordo di

	collaborazione scientifica interistituzionale CREA-ISFOL sul tema	
	dell'agricoltura sociale;	
	- le Parti desiderano continuare ad individuare programmi di scambio	
	scientifico volti a rafforzare le attività di ricerca nelle aree sopra menzionate	
	ed a sviluppare strumenti innovativi di ricerca e di divulgazione dei correlati	
	risultati e prodotti.	
	Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:	
	<b>Art. 1 – Valore delle Premesse</b>	
	Le premesse e i considerata sopra riportati, costituiscono parte integrante e	
	sostanziale del presente Accordo.	
	<b>Art. 2 – Finalità</b>	
	Il CREA e INAPP con il presente Accordo, intendono collaborare al fine di	
	realizzare gli obiettivi comuni mediante una collaborazione tecnica e	
	scientifico per la promozione e per lo svolgimento di programmi di ricerca di	
	reciproco interesse.	
	Qualsiasi ulteriore ipotesi di analisi correlata all'ambito di ricerca oggetto del	
	presente Accordo sarà valutata e concordata per iscritto tra le Parti, fermo	
	restando il necessario consenso dell'INAPP e del CREA circa l'accesso ai dati,	
	amministrativi e non, di cui entrambi gli enti sono titolari ed il rispetto della	
	normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196 del	
	30.6.2003 e ss.mm.ii – Regolamento UE n. 679/2016).	
	<b>Art. 3 – Responsabili scientifici e coordinatori delle attività</b>	
	Responsabile scientifico per INAPP è la Dott.ssa Anna Grimaldi,	
	Responsabile scientifico per il CREA, è la Dott.ssa Francesca Giarè.	
	In rispetto di un accordo tra le parti, vengono individuate due ulteriori figure	

che disciplineranno il coordinamento scientifico delle attività ovvero: per l'INAPP, la Dott.ssa Daniela Pavoncello e, per il CREA, la Dott.ssa Carmela De Vivo.

#### **Art. 4 – Attività ed impegni reciproci**

In pieno spirito di cooperazione le Parti, si impegnano di realizzare, nel rispetto dei rispettivi atti interni e regolamentari, un proficuo interscambio di documenti, informazioni e dati statistici con l'obiettivo di sviluppare metodologie di indagine e di analisi, in tematiche fra di loro condivise che saranno principale oggetto di tale Accordo, mantenendo invariata la proprietà di tali documenti, informazioni e dati.

Le Parti si propongono altresì, di coinvolgere, laddove possibile, nello scambio e nella collaborazione, sulle tematiche oggetto del presente Accordo, anche altri Centri del CREA eventualmente interessati, altri Enti di ricerca e Università con modalità che saranno individuate dai rispettivi responsabili scientifici e di coordinamento delle Parti.

#### **Art. 5 – Modalità operative e relazioni**

Nell'ambito delle attività per la realizzazione del presente Accordo, la cooperazione tra le Parti avverrà tramite:

1. la realizzazione di studi e ricerche sul territorio nazionale in ordine alle esperienze di inserimento di persone in condizioni di disagio e/o svantaggio nel contesto di iniziative nell'ambito delle tematiche oggetto dell'Accordo.

2. la implementazione di metodologie analitiche anche al fine di sviluppare modelli di intervento per favorire l'inclusione sociale delle persone a rischio di marginalità anche nelle fasi di transizione;

3. la collaborazione tecnico-scientifica ai fini dello sviluppo, della condivisione e dell'analisi di banche dati geo-referenziate;

4. l'organizzazione di seminari e convegni, con la partecipazione di propri esperti e di soggetti terzi, nonché la realizzazione di pubblicazioni congiunte su temi di interesse comune.

#### **Art. 6 – Spese ed Oneri**

Il presente Accordo non comporta oneri o impegni reciproci finanziari per le Parti.

Ciascuna parte, farà fronte con proprie risorse alle attività da realizzare per l'attuazione del presente Accordo.

#### **Art. 7 – Riservatezza**

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.

Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle due parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte.

#### **Art. 8 – Tutela del background**

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte durante l'esecuzione del presente Accordo sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.

#### **Art. 9 – Proprietà e utilizzazione dei risultati**

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nell'ambito dell'Accordo, tali risultati saranno di proprietà di tutte le parti.

#### **Art. 10 – Durata, modifiche e procedura di rinnovo**

Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti e avrà durata di tre (3) anni.

Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti.

L'Accordo potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo alla stipula di un nuovo accordo.

In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

#### **Art. 11 – Trattamento dati personali**

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente Accordo, nonché alla legge e ai regolamenti connessi alla stipula dello stesso, secondo i principi di liceità e correttezza ed esclusivamente per le finalità istituzionali ad esso correlate.

Con la sottoscrizione del presente Accordo, inoltre, le Parti dichiarano di conformarsi pienamente alla normativa europea e nazionale contenuta nel Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nel D.lgs. n.196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e nelle Regole deontologiche emanate

dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, in quelle relative ai trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica.

Le eventuali attività di trattamento di dati personali che potranno discendere dall'esecuzione del presente Accordo di collaborazione, dovranno essere regolate dalle Parti da uno specifico Accordo di Contitolarità di dati ai sensi dell'art. 26 del GDPR, che definisca ruoli e responsabilità nei confronti dei soggetti interessati, ovvero, qualora per l'esecuzione del presente Accordo sia necessario trattare, l'uno per conto dell'altra Parte, dati personali di terzi, da specifiche clausole a norma dell'art. 28 del GDPR.

Inoltre le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Accordo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'Accordo medesimo.

#### **Art. 12 – Responsabilità civile**

Ciascuna delle Parti dichiara di essere in possesso di idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere.

Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato allo svolgimento delle attività di ricerca di cui al presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

#### **Art. 13 – Diritto di recesso**

Le Parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti alla propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere



unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di almeno 30 giorni solari da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC. Il recesso non avrà effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati.

#### **Art. 14 – Disciplina delle controversie**

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010.

#### **Art. 15 – Comunicazioni**

Per eventuali comunicazioni inerenti al presente Accordo, le Parti si danno atto che i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata e gli indirizzi di posta elettronica dei Responsabili scientifici e dei Coordinatori per le attività sono i seguenti:

- per l'INAPP: [presidenzainapp@pec.it](mailto:presidenzainapp@pec.it) – [a.grimaldi@inapp.org](mailto:a.grimaldi@inapp.org);  
[d.pavoncello@inapp.org](mailto:d.pavoncello@inapp.org);

- per il CREA, [crea@pec.crea.gov.it](mailto:crea@pec.crea.gov.it); - [francesca.qiare@crea.gov.it](mailto:francesca.qiare@crea.gov.it);  
[carmela.devivo@crea.gov.it](mailto:carmela.devivo@crea.gov.it).

#### **Art. 16 - Norme applicabili**

Il presente Accordo è impegnativo per le Parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le Parti medesima, trovano applicazione le disposizioni del Codice Civile.

#### **Art. 17 - Oneri fiscali**

